**Approvati in XI all’esame della V**

**Computo del congedo di maternità obbligatoria ai fini della determinazione del premio di produttività**

*Dopo il comma 87, inserire il seguente:*

87-*bis.* Ai fini della determinazione dei

premi di produttività, sono computati il

periodo di congedo di maternità, nonché i

riposi giornalieri della madre ai sensi

dell’articolo 39 del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151.

**\* 12. 57.** Di Salvo, Gribaudo, Albanella,

Baruffi, Stella Bianchi, Boccuzzi, Carnevali,

Casellato, Cuomo, Damiano,

Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi,

Iacono, Incerti, Patrizia Maestri,

Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato,

Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

**Estensione della salvaguardia anche a quanti maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.**

*Al comma 146, lettera* a)*, primo e terzo*

*periodo, sostituire la parola*: dodici, con la

seguente: trentasei.

*Conseguentemente*

*a) al comma 147, sostituire la parola:*

dodici *con la seguente:* trentasei.

— 628 —

*b) alla Tabella A, voce* Ministero dell’economia

e delle finanze, *apportare le*

*seguenti variazioni:*

2016: — 10.000.000;

2017: — 16.000.000;

2018: — 16.000.000.

**\*18. 62.** Incerti, Damiano, Albanella,

Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di

Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia

Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo,

Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla,

Gnecchi.

**Estensione della salvaguardia ai lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali; accesso alla salvaguardia anche in caso di eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico**.

*Al comma 146, lettera* e), *sostituire le*

*parole*: 3.000 soggetti, con esclusione del

settore agricolo e dei lavoratori con qualifica

di stagionali, *con le seguenti:* 5.500

soggetti,.

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 146, aggiungere il*

*seguente:*

146*-bis*. Per i soggetti di cui al comma

146, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, l’eventuale rioccupazione

con rapporto a tempo indeterminato

per lavoro domestico non comporta

l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell’economia

e delle finanze, *apportare le*

*seguenti variazioni:*

2016: — 20.000.000;

2017: — 40.000.000;

2018: — 40.000.000.

**\*18. 63.** Incerti, Damiano, Albanella,

Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di

Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia

Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo,

Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla,

Gnecchi.

**OPZIONE DONNA**

*Al comma 155, primo periodo, sopprimere*

*le parole:* , adeguati agli incrementi

della speranza di vita ai sensi dell’articolo

12 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modificazioni.

*Conseguentemente:*

*a) al comma 369, sostituire le parole:*

di 134,340 milioni di euro per l’anno 2016,

di 142,610 milioni di euro per l’anno 2017,

di 139,610 milioni di euro per l’anno 2018,

di 184,110 milioni di euro per l’anno 2019,

di 181,510 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510

milioni di euro per l’anno 2027 e di

199,100 milioni di euro a decorrere dall’anno

2028 *con le seguenti:* di 34,340

milioni di euro per l’anno 2016, di 42,610

milioni di euro per l’anno 2017, di 39,610

milioni di euro per l’anno 2018, di 84,110

milioni di euro per l’anno 2019, di 81,510

milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro

per l’anno 2027 e di 99,100 milioni di euro

a decorrere dall’anno 2028;

*b) dopo il comma 514, aggiungere il*

*seguente:*

514-*bis.* Al comma 491 dell’articolo 1

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le

parole: « l’aliquota dello 0,2 per cento sul

valore della transazione » sono sostituite

dalle seguenti: « d’aliquota dello 0,4 per

cento sul valore della transazione »;

*c) al comma 524, sostituire le parole:*

15 per cento *con le seguenti:* 17 per cento;

*d) al comma 525, sostituire le parole:*

5,5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento;

*e) dopo il comma 525, aggiungere il*

*seguente:*

525-*bis.* A decorrere dal 1o gennaio

2016, sulle vincite derivanti da una singola

giocata effettuata sugli apparecchi e congegni

di cui all’articolo 110, comma 6,

lettera *b)*, del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

collegati in rete, si applica un

prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo

sulle vincite è operato all’atto del pagamento

delle somme a credito del giocatore

e versato dal concessionario unitamente al

primo versamento utile della quota della

raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze sono

definite le modalità applicative, a decorrere

dall’anno 2016, del prelievo sulle

vincite con particolare riferimento alla

corretta determinazione della base imponibile,

alle modifiche tecnologiche dei sistemi

*hardware* e *software* e alla partecipazione

dei concessionari, dei produttori

dei sistemi, nonché della SOGEI quale

*partner* tecnologico dell’Agenzia delle dogane

e dei monopoli.

*f) alla Tabella A, apportare le seguenti*

*variazioni:*

*alla voce:* Ministero dell’economia e

delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 24.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

*alla voce:* Ministero dello sviluppo economico,

*apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 7.000.000;

2017: – 7.000.000;

2018: – 7.000.000.

*alla voce:* Ministero della giustizia, *apportare*

*le seguenti variazioni:*

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

*alla voce:* Ministero dell’ambiente, *apportare*

*le seguenti variazioni:*

2016: – 2.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

*alla voce:* Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 3.000.000;

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000.

— 672 —

*alla voce:* Ministero della salute, *apportare*

*le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

*alla voce:* Ministero del lavoro, *apportare*

*le seguenti variazioni:*

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

**\* 19. 61.** Damiano, Boccuzzi, Albanella,

Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo,

Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia

Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo,

Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla,

Giovanna Sanna, Rubinato,

Gnecchi, Mauri

**CONTATORE**

*Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:*

155-*bis.* Le risorse destinate agli interventi

di cui al comma 155 sono iscritte in

un Fondo istituito nello stato di previsione

del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, destinato al completamento della

sperimentazione di cui all’articolo 1,

comma 9, della legge 23 agosto 2004,

n. 243, nonché all’introduzione di ulteriori

misure di salvaguardia in materia di accesso

ai trattamenti pensionistici. Le

somme non impegnate in ciascun esercizio

finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze, a decorrere

dall’anno 2017, trasmette alle Camere,

entro il 31 luglio di ciascun anno,

una relazione, elaborata sulla base di un

monitoraggio degli interventi di cui al

comma 155 effettuato dall’Istituto nazionale

della previdenza sociale, nella quale

si dà conto del numero delle lavoratrici

che nell’anno precedente hanno avuto ac-

cesso al trattamento pensionistico per effetto

delle disposizioni di cui al medesimo

comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando

la presenza di eventuali economie

di spesa di carattere pluriennale. L’accertamento

delle somme non impegnate, utilizzabili

per ulteriori interventi, è effettuato

annualmente con il procedimento di

cui all’articolo 14 della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni.

155-*ter.* Ai fini della compensazione

degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni

di cui al comma 155-bis, il

Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all’attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,

n. 154, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive

modificazioni, è ridotto di 16 milioni di

euro nell’anno 2017, di 40,5 milioni di

euro nell’anno 2018, di 70,2 milioni di

euro nell’anno 2019, di 59,3 milioni di

euro nell’anno 2020, di 44,6 milioni di

euro nell’anno 2021 e di 14,4 milioni di

euro nell’anno 2022.

**\* 19. 62.** Damiano, Albanella, Baruffi,

Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo,

Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia

Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo,

Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla,

Gnecchi.

**PENALIZZAZIONI ante 2015**

*Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:*

161-*bis.* Dopo il comma 113 dell’articolo

1 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, è aggiunto il seguente: « 111-*bis.*

Le disposizioni di cui al secondo periodo

del comma 2-*quater* dell’articolo 6 del

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge

24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni,

come sostituto del comma 113

del presente articolo, si applicano anche ai

trattamenti pensionistici liquidati negli

anni 2012, 2013 e 2014.

*Conseguentemente, al comma 369, sostituire*

*le parole:* 134,340 milioni di euro

per l’anno 2016, di 142,610 milioni di euro

per l’anno 2017, di 139,610 milioni di euro

per l’anno 2018, di 184,110 milioni di euro

per l’anno 2019, di 181,510 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026

*con le seguenti:* 99,340 milioni di euro per

l’anno 2016, di 127,610 milioni di euro per

l’anno 2017 e di 129,610 per l’anno 2018

di 174,110 milioni di euro per l’anno 2019,

di 171,510 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110

milioni di euro per l’anno 2026.

**\*19. 64.** Bolognesi, Gnecchi, Boccuzzi,

Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato,

Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo,

Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris,

Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni,

Tinagli, Zappulla.

**Possibilità di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il periodo della maternità**

*Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:*

161-*bis.* L’articolo 86, comma 2, lettera

*j),* del testo unico delle disposizioni legislative

in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità di cui al decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si

interpreta nel senso che l’abrogazione del

comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 503, si intende

riferita anche al comma 2 del medesimo

articolo in ragione dell’esplicito

riferimento alla norma abrogata contenuto

nel predetto comma.

**19. 65.** Incerti, Gnecchi, Boccuzzi, Damiano,

Albanella, Baruffi, Casellato,

Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo,

Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio

Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli,

Zappulla, Fabbri, Giovanna

Sanna, Roberta Agostini, Braga, Cinzia

Maria Fontana, Scuvera, Lenzi, Murer,

Bossa, Cenni.

**NASPI PER STAGIONALI: estendere agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016 la disciplina transitoria prevista, per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, dall’articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;**

*Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:*

165-*bis.* L’applicazione delle disposizioni

di cui al comma 4 dell’articolo 43 del

decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione

verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

*Conseguentemente al comma 369, sostituire*

*le parole:* 134,340 milioni di euro per

l’anno 2016, 142,610 milioni di euro per

l’anno 2017 *con le seguenti:* 68,740 milioni

di euro per l’anno 2016, 13,410 milioni di

euro per l’anno 2017.

**\*\*20. 64.** XI Commissione.

**DIS COLL: prorogare anche agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016 il regime sperimentale di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;**

*Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:*

165-*bis.* Le disposizioni di cui all’articolo

15 del decreto legislativo 4 marzo

2015, n. 22, sono prorogate in relazione

agli eventi di disoccupazione verificatisi

sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento

a tali eventi, l’indennità è riconosciuta

anche ai titolari di assegni di ricerca di cui

all’articolo 22 della legge 30 dicembre

2010, n. 240, e all’articolo 51 della legge

27 dicembre 1997, n. 449. All’onere derivante

dal presente comma, si provvede per

un importo pari a 289 milioni di euro per

l’anno 2016 e a 73 milioni di euro per

l’anno 2017 mediante corrispondente riduzione

del Fondo sociale per occupazione

e formazione di cui all’articolo 18, comma

1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**\*20. 38.** Gribaudo, Damiano, Albanella,

Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di

Salvo, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri,

Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato,

Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla,

Gnecchi.

**Prevede che i contratti di solidarietà di tipo B ( per le imprese non rientranti in regime di C.I.G.S., di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni,) stipulati entro il 30 giugno 2016 trovino applicazione per l’intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali**

*Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:*

164-*bis.* La disposizione di cui all’articolo

46, comma 3, del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 148, si interpreta

nel senso che i contratti di solidarietà di

cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge

20 maggio 193, n. 148, convertito con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, e successive modificazioni, stipulati

entro la data del 30 giugno 2016, trovano

applicazione per l’intera durata stabilita

negli accordi collettivi aziendali. All’onere

derivante dal presente comma, pari a 100

milioni di euro per l’anno 2016, a 130

milioni di euro per l’anno 2017 e a 100

milioni di euro per l’anno 2018, si provvede

mediante corrispondente riduzione

del Fondo sociale per occupazione e formazione

di cui all’articolo 18, comma 1,

lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**\*20. 63.** XI Commissione.